



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

sito web: www.bordighera.it - p.e.c. bordighera@legalmail.it

ORDINANZA n. 17 del 31/03/2020

Prot. n. 8342

Oggetto: Proroga attivazione impianti di riscaldamento dal 01/04/2020 al 08/04/2020.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*;
- l’articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. *“Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”*, in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che, ai sensi dell’Allegato “A” al DPR 412/1993, tuttora vigente, il Comune di Bordighera risulta classificato nella zona climatica “C”, in cui è consentito un limite giornaliero di ore 10 nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo di ciascun anno;

Considerato che la situazione meteorologica e climatica dell’attuale stagione è caratterizzata da una grande variabilità e che, in particolare, la bassa temperatura riscontrata in questi ultimi giorni, produce una situazione di disagio termico all’interno degli edifici;

Considerato inoltre che:

- sono pervenute richieste di accensione degli impianti termici da parte di varie categorie di cittadini (anziani o in condizioni precarie di salute), che lamentano disagio nelle ore più fredde della giornata;
- pur essendo le temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianto non consentono di ottenere temperature ambientali che garantiscono un adeguato comfort climatico;
- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute.

Vista la Legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e il relativo decreto d’attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993.

Ritenuto pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo la proroga facoltativa dell'accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dal primo aprile 2020 e fino all' 8 aprile 2020 compreso, in virtù di quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013, per una durata massima di 5 ore giornaliere, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del medesimo D.P.R. 74/2013;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dal primo aprile 2020 e fino all' 8 aprile 2020 compreso, in virtù di quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013, per una durata massima di 5 ore giornaliere, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del medesimo D.P.R. 74/2013;

INVITA

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

DISPONE

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Bordighera e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO
dott. Vittorio Ingenito

(provvedimento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)